

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1511)

DISEGNO DI LEGGE

*Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1981
(V. Stampato n. 2630)*

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(FORLANI)

e dal **Ministro della Sanità**
(ANIASI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1981*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1981 al 30 settembre 1981, il concorso sulla spesa, documentata, soste-

nuta dagli aventi diritto, disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato nelle misure fissate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, per le prestazioni domiciliari e ambulatoriali previste dalla vigente convenzione a carico del servizio sanitario nazionale.

Per il periodo indicato al primo comma, sono riconosciute valide, ai fini della indennità di malattia, le comunicazioni sullo stato di inabilità temporanea per malattia, fornite direttamente dai lavoratori agli istituti di previdenza, in deroga alle modalità fissate dall'articolo 15, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

La spesa di cui al primo comma grava sugli stanziamenti di spesa corrente per la assistenza medico-generica, pediatrica, specialistica ed ospedaliera del fondo sanitario regionale.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, per i periodi in cui esercitano la loro attività professionale in forma indiretta, ai medici convenzionati non spetta alcun compenso inerente ai loro rapporti convenzionali.

La liquidazione del concorso sulle spese sostenute durante le interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie in forma diretta va preceduta dall'accertamento del relativo titolo ».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 30 maggio 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 per le interruzioni di carattere eccezionale e generale nell'erogazione delle prestazioni di cura, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono il concorso sulla spesa documentata sostenuta dagli aventi diritto, nella misura fissata con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, distinta per prestazioni a domicilio e per prestazioni in ambulatorio.

La spesa di cui al comma precedente grava sugli stanziamenti di spesa corrente per l'assistenza medico-generica, pediatrica, specialistica ed ospedaliera del Fondo sanitario regionale.

Ai medici che si trovano nelle ipotesi di cui al primo comma non spetta alcun compenso inerente ai rapporti convenzionali.

La liquidazione del concorso sulle spese sostenute durante le interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie va preceduta dall'accertamento del relativo titolo.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1981 al 30 settembre 1981, il concorso sulla spesa, documentata, sostenuta dagli aventi diritto, disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato nelle misure fissate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, per le prestazioni domiciliari e ambulatoriali previste dalla vigente convenzione a carico del servizio sanitario nazionale.

Per il periodo indicato al primo comma, sono riconosciute valide, ai fini dell'indennità di malattia, le comunicazioni sullo stato di inabilità temporanea per malattia, fornite direttamente dai lavoratori agli istituti di previdenza, in deroga alle modalità fissate dall'articolo 15, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

La spesa di cui al primo comma grava sugli stanziamenti di spesa corrente per l'assistenza medico-generica, pediatrica, specialistica ed ospedaliera del fondo sanitario regionale.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, per i periodi in cui esercitano la loro attività professionale in forma indiretta, ai medici convenzionati non spetta alcun compenso interente ai loro rapporti convenzionali.

La liquidazione del concorso sulle spese sostenute durante le interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie in forma diretta va preceduta dall'accertamento del relativo titolo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981.

PERTINI

FORLANI - ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati)*